



Lunedì 25/05/2020

## **L'esclusione dei professionisti dai contributi a fondo perduto è una scelta "inaccettabile"**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La denuncia arriva direttamente dagli Ordini e Collegi professionali aderenti al Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) e alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) che, Con Comunicato Stampa del 20 maggio affermano con forza l'evidente discriminazione nei confronti dei Professionisti, esclusi dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese che nel mese di aprile 2020 abbiano registrato un calo superiore a un terzo del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019.

L'Art. 25 del Decreto "Rilancio" (DL n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio) pone infatti, tra i soggetti esclusi dal beneficio, "i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103".

L'esclusione di tutti i professionisti ordinistici dall'accesso ai contributi a fondo perduto, si legge nel Comunicato Stampa, "è una scelta inaccettabile, che dimostra una volta di più un atteggiamento sostanzialmente punitivo della politica nei confronti di un settore determinante per il sistema economico del nostro Paese che, esattamente come tutte le altre realtà del mondo del lavoro autonomo e dipendente, sta attraversando una fase di enorme difficoltà che necessita di un sostegno concreto da parte dello Stato".

"Avevamo già denunciato la disparità di trattamento riservatoci nel DI "Cura Italia". La modifica appena apportata al DI "Rilancio" è una conferma della scarsa consapevolezza dei problemi di milioni di lavoratori. Ci batteremo per modificare questa norma e affinché ci sia un'equiparazione tra le misure per le imprese e quella per i professionisti. Gli Ordini e i Collegi professionali chiedono al Governo un intervento per sanare questa evidente disparità di trattamento".

<http://www.cuprofessioni.it>